



Provincia di Foggia
Dirigente Ufficio Ambiente – Dott. Giovanni D’Attoli
protocollo@cert.provincia.foggia.it

p.c.
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

Direttore Amministrativo ARPA Puglia
Dott. Antonio Salvatore Madaro

OGGETTO: *Istanza di Modifica Autorizzazione Unica Ambientale Calcificio del Gargano S.r.l. – Comune di Apricena. CdS 27-4-2021.*

Cod. prat.: 2021/00548/AUA prot. n. 2020/0000038642 – Fasc. n. 2020/005582 del 15/09/2020

Proponente: Calcificio del Gargano S.r.l.

Premesso che:

- Con nota prot. 2021/0016774 del 02/04/2021, acquisita la protocollo ARPA n. 23531 del 07/04/2021, codesta Autorità competente invita questo dipartimento alla CdS in oggetto per l’acquisizione del parere di competenza.
- La partecipazione di questo dipartimento alle istruttorie AUA è finalizzate ad esprimere osservazioni in relazione alle modalità di “monitoraggio e controllo” degli impianti per gli “aspetti emissivi nell’ambiente”.

Preso atto dalla documentazione in atti:

- Che l’attività in estrema sintesi consiste *nella produzione di premiscelati e idratazione di ossido di calce ad esclusione del ramo relativo alla produzione dell’ossido di calce.*
- Che l’impianto è già stato autorizzato allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e dilavamento con D.D. 3935 /Reg Deter. del 14/12/2007 della Provincia di Foggia.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 24-04-2021 per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, relativamente agli aspetti emissivi nell’ambiente, si rileva quanto segue con richieste di chiarimenti e integrazioni documentali.

1. L’AUA in oggetto risulterebbe presentata **per il rinnovo dell’autorizzazione vigente** agli scarichi e alle emissioni in atmosfera. Considerato che all’art. 3 del D.P.R. 59/2013 sono individuate 7 tipologie di autorizzazioni, si ritiene che sia opportuno che il proponente indichi con esattezza o confermi che l’oggetto della presente valutazione e riferito a:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Aziende con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti); (DGR 1497/2002)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Via Giuseppe Rosati, 139 – Foggia
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



2. Occorre chiarire quali siano le fonti degli approvvigionamenti idrici, nonché le quantità annue dei consumi di acqua.
3. In relazione allo scarico delle acque reflue il proponente dichiara uno scarico al suolo con una portata media di 30 l/sec. Occorre fornire una relazione che chiarisca e/o fornisca: le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare; la tipologia del ricettore; la individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo; la descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, il sistema di misurazione del flusso degli scarichi, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
4. Si evidenzia che lo scarico al suolo di acque reflue industriali è vietato salvo i casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 152/2006 e smi. Pertanto occorre relazionare in merito, evidenziando, anche, quali possibilità vi siano per il loro riutilizzo in ragione del R.R. n.8/2012 intitolato "*Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.Lgs. n. 152/2006, art. 99, comma 2. L.R. 21 ottobre 2008, n. 27, art. 1, comma 1, lettera b)*". Si evidenzia che eventuali usi irrigui, qualora consentiti, necessitano di specifico progetto.
5. Occorre chiarire la gestione delle acque meteoriche, il suo eventuale recupero in applicazione dell'art. 2 del R.R. n.26/2013 che impone *l'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge*. Si chiede se vi sia separazione tra le acque di lavaggio e di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, e quale sia il recapito finale.
6. Non si riscontrano informazioni e documentazioni tecniche per esprimere una valutazione in merito alle emissioni in atmosfera, trattandosi di rinnovo di autorizzazione AUA occorre che siano rivalutati tutti i punti emissivi. Occorre fornire copia delle precedenti autorizzazioni.
7. Per le emissioni diffuse si dovranno descrivere gli apprestamenti e/o le modalità adottate per il contenimento in caso di impossibilità a prevedere un convogliamento anche mediante cappa di aspirazione.
8. Occorre, a firma di tecnico competente, che sia fornita una dichiarazione di verifica della conformità dei punti di emissione alle norme UNI (UNI 16911:2013 e UNI EN 15259:2008).
9. La documentazione presentata non fornisce una relazione (PMC) con le informazioni per l'espressione delle attività di autocontrollo che la stessa autorizzazione deve contenere secondo quanto previsto all'art.3, comma 5, del D.P.R n.59/2013. Si evidenzia, altresì, che ai sensi del comma 5, dell'art.3 del D.P.R. 59/2013: "*L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività*". Occorre fornire il Piano di Monitoraggio e Controllo completo di tutte le informazioni necessarie agli autocontrolli. Lo stesso dovrà essere possibilmente organizzato per sezioni e che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - **Sezione Emissioni in Atmosfera.** Una tabella dei punti di emissione convogliata dalla quale si evincono le seguenti informazioni per ciascun punto riportato in planimetria: descrizione dell'ubicazione, il reparto/linea di trattamento interessata completo di eventuali indicazioni sulle potenzialità delle centrali di combustione, l'elenco delle sostanze emesse, il valore medio dei valori riscontrati negli ultimi tre anni, il sistema di abbattimento (filtro a manica, a carboni attivi ecc.), la frequenza di autocampionamento, il limite di legge previsto e suo riferimento legislativo. Sull'impianto dovranno essere installate targhe ben visibili con indicazione della stessa sigla indicata nella tabella in modo da identificare il punto di emissione nello stabilimento.



- **Sezione Scarichi Idrici.** Occorre indicare per ogni scarico il trattamento effettuato e la frequenza di campionamento riportando, in una tabella, gli analiti con i limiti di legge. L'ubicazione del pozzetto fiscale subito prima dello scarico.
- **Sezione Rifiuti.** Questa sezione, dovrà contenere la descrizione della gestione dei rifiuti prodotti durante l'attività effettuando la raccolta differenziata degli stessi (imballaggi, legname, ferro, compreso lo smaltimento dei fanghi dell'impianto di trattamento delle acque ecc.). Dovrà riportare una tabella di sintesi relativa a tutti i rifiuti prodotti, dovrà essere indicato il codice EER, sua descrizione e tipologia, il quantitativo annuo prodotto, eventuale punto di deposito temporaneo e l'impianto di destinazione con la sua tipologia se riutilizzo/riciclaggio/recupero/smaltimento.
- **Sezione emergenze.** Si dovrà definire le modalità di gestione delle emergenze in particolare per quanto riguarda l'incendio ed eventuali sversamenti accidentali.

La documentazione integrativa di progetto e i chiarimenti richiesti, che eventualmente la società proponente vorrà presentare, dovranno rendersi acquisibili **esclusivamente** attraverso il sito istituzionale dell'Autorità competente. Non saranno prese in considerazione documentazioni inviate direttamente a questo dipartimento. Si chiede a valle della verifica dell'inserimento e della acquisizione della documentazione integrativa sul sito dell'A.C. di comunicare a mezzo PEC la pubblicazione.

In ragione di tutto quanto sopra rappresentato la formulazione della valutazione di competenza deve intendersi sospesa fino alla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni e degli elementi in ordine alla documentazione richiesta e alle *“misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente”*.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Direttore DAP
Ing. Giovanni Napolitano